

(N. 2287)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1ª Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 27 novembre 1957 (V. Stampato n. 2512)

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(BRASCHI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALL'A PRESIDENZA
IL 30 NOVEMBRE 1957

Conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1954, n. 142, è sostituito dal seguente:
« Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5

ed 8 del decreto legislativo 21 aprile 1948, numero 1372, ratificato con modificazione con la legge 30 luglio 1951, n. 961, hanno efficacia per i conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza fino alle gestioni relative a tutto l'esercizio finanziario 1953 e, in ogni modo, non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge ».